

Cassazione penale sez. V, 16/11/2020, n. 1172

1. La Corte d'appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato A.A. per atti persecutori in danno B.M..

Secondo la ricostruzione operata in sentenza l'imputato, avendo dato in prestito alla B., condomina dello stesso stabile, una somma di denaro, la assillava, minacciava e insolentiva per lungo tempo, fino alla restituzione della somma, avvenuta ad (OMISSIS), e nel periodo successivo. Infine, la ingiuriava pesantemente nel corso di una riunione condominiale tenutasi nel mese di (OMISSIS).

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, con due motivi.

2.1. Col primo lamenta l'erronea applicazione degli artt. 124 e 612 bis c.p., nonché un vizio di motivazione comprensivo del travisamento della prova con riguardo alla tempestività della querela, contestata dalla difesa. Deduce che, secondo quanto si desume dalle dichiarazioni della stessa persona offesa, gli atti persecutori se ritenuti esistenti sarebbero cessati, al più tardi, ad (OMISSIS), epoca di restituzione della somma mutuata, dal momento che l'episodio del (OMISSIS) rappresenta un fatto a sé, con origine e motivazione diversa (sarebbe sorto un contrasto, in sede assembleare, circa l'utilizzo degli spazi condominiali) e differente qualificazione giuridica (ingiuria, ormai depenalizzata), e quindi del tutto inidoneo a spostare in avanti il termine semestrale di proposizione della querela. Tanto più che il dies a quo per la proposizione della querela decorre secondo il ricorrente dalla verifica dell'evento; vale a dire, nel caso di specie, dal momento, certamente precedente all'(OMISSIS), in cui sarebbe insorto il grave e perdurante stato di ansia e di paura preso in considerazione dalla norma, ovvero il mutamento delle abitudini di vita.

2.1. Col secondo motivo deduce un vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa e del teste M. e alla sussistenza dell'elemento psicologico. Rimarca che il teste M. non è stato testimone diretto di nessuno degli atti persecutori lamentati dalla B. e che quest'ultima si è contraddetta su un dato di rilievo, rappresentato dall'epoca in cui si sarebbe trasferita presso la madre per far fronte alle pressanti richieste dell'imputato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Va preliminarmente rimarcato che non Ã fondata la tesi difensiva, secondo cui non sarebbero rilevanti, per la tempestivitÃ della querela, gli atti persecutori posti in essere dopo lâ?insorgenza â? per fatto del reo â? di uno degli eventi previsti dallâ?art. 612 bis c.p..

La verifica dellâ?evento costituisce â? invero â? un elemento della fattispecie, indispensabile per la configurabilitÃ del reato, ma non rende irrilevanti gli atti successivi, i quali â? saldandosi con quelli precedenti approfondiscono ed estendono lâ?offesa al bene giuridico protetto ed assumono, pertanto, rilevanza ai fini della perseguibilitÃ, spostando il dies a quo per la proposizione della querela allâ?ultimo atto della serie. La contraria opinione, oltre a non essere supportata da nessun serio argomento giuridico, finisce col creare una zona franca a vantaggio del persecutore, che si avvantaggerebbe della tolleranza o dello spirito di sopportazione della vittima allorchÃ questa si risolvesse a proporre querela dopo lâ?ennesimo (e magari piÃ¹ grave) atto persecutorio, quando fossero giÃ cambiate le sue abitudini di vita o fosse giÃ insorto in lei un grave e perdurante stato di ansia o di paura. Paradossalmente, proprio nei casi piÃ¹ gravi â? caratterizzati da una intensa e prolungata attivitÃ persecutoria â? si assisterebbe al tentativo del reo di anticipare nel tempo lâ?evento del reato, al fine di dedurre lâ?intempestivitÃ della querela. Lâ?assurditÃ della conclusione prova lâ?evidenza e la logicitÃ, oltre che lâ?aderenza al dettato normativo, della tesi sostenuta dalla Corte dâ?appello, che ha valutato la complessivitÃ della condotta posta in essere dallâ?imputato ed ha ricollegato al fatto del (OMISSIS) il termine iniziale per la manifestazione della volontÃ querelatoria.

2. Ugualmente infondata Ã la pretesa del ricorrente di escludere lâ?ingiuria dal novero degli atti persecutori. Sebbene lâ?ingiuria fosse ricompresa, fino alla sua espunzione dal codice penale, tra i delitti contro lâ?onore e costituisca, tuttora, una delle piÃ¹ frequenti forme di aggressione allâ?onore, sanzionato civilmente, tale illecito costituisce anche una forma â? e tra le piÃ¹ frequenti â? di molestia, soprattutto quando Ã posto in essere in luogo pubblico o alla presenza di altre persone, siccome idoneo a incidere dolorosamente e fastidiosamente sulla condizione psichica della vittima. Ne consegue che â? ove le ingiurie costituiscano fatto isolato, che non si inserisce in un piÃ¹ ampio contesto di aggressione alla sfera psichica e morale della persona â? lâ?autore delle stesse sarÃ sanzionabile civilmente, mentre, quando le ingiurie assumono consistenza, ripetivitÃ e incidenza tali da determinare, in sinergia con le altre forme di illecito previste dallâ?art. 612 bis c.p., uno degli eventi previsti da detta norma, risponderÃ del reato di atti persecutori.

Pertanto, correttamente i giudici di merito hanno tenuto conto (anche) delle ingiurie per giudicare del reato contestato ad A., sia sotto il profilo della integrazione del reato che della tempestivitÃ della querela.

3. Le doglianze in tema di credibilitÃ della persona offesa e quelle inscenate sotto forma di travisamento della prova sono inammissibili perchÃ infondate, in maniera manifesta, e perchÃ, nonostante la loro rappresentazione formale, sono rivolte, in realtÃ, a sollecitare una nuova

valutazione della prova da parte di questa Corte, in palese violazione delle regole del giudizio di legittimità. La lettura della sentenza impugnata e di quella di primo grado dimostra che entrambi i giudici di merito hanno effettuato una attenta e approfondita valutazione delle dichiarazioni della B., riscontrandone la coerenza e la puntualità, oltre che una precisa collocazione temporale; hanno tenuto conto delle obiezioni difensive, anche per ciò che concerne l'epoca del trasferimento della B. presso la madre; hanno apprezzato le dichiarazioni dell'unico teste in grado di riferire circostanze rilevanti (M.), accertandone la sostanziale conformità a quelle della persona offesa, nonostante comprensibili defaillances della memoria, pure tenute in conto dal giudicante. Il che dimostra che il Tribunale e la Corte territoriale non si sono sottratte all'obbligo di valutazione su di loro gravante e che hanno fatto con completezza e logicità, con conseguente incensurabilità in questa sede.

4. Quanto al dedotto travisamento della prova, va qui ricordato che tale vizio ricorre allorché viene introdotta nel procedimento una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cass., n. 48050 del 2/7/2019, rv 277758-01). Il travisamento della prova costituisce un errore percettivo, e non valutativo, tale da minare il fondamento del ragionamento giudiziale ed il sillogismo che ad esso presiede. Come chiarito da questa Corte, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cass., n. 8188 del 4/12/2017, rv 272406-01). Il vizio non è predicabile nella specie, in quanto il ricorrente si limita a proporre una diversa lettura delle frasi relative all'epoca del reato pronunciate da B. a dibattimento, senza evidenziare alcuna reale discrepanza tra il significato ad esse attribuito dal giudicante e quello emergente dal testo della deposizione, tanto più che la Corte d'appello non si è limitata all'interpretazione di una sola espressione, avendo letto unitariamente quelle di pag. 15 e pag. 19 della trascrizione e avendo tratto, dalle stesse, la conclusione posta a base della decisione che gli atti persecutori non cessarono con la restituzione del prestito, ma proseguirono, senza sostanziale interruzione, fino alla riunione condominiale del (OMISSIS). Il travisamento della prova costituisce, pertanto, deduzione del ricorrente, basata su una lettura alternativa della prova nemmeno poggiante su dati testuali di palese significato liberatorio, atteso che il senso probatorio, attribuito dal ricorrente all'espressione riportata in ricorso, in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, non presenta una evidenza inequivocabilmente deponente nel senso da lui proposto, tale da poter essere assunto senza ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame della dichiarante.

5. Inammissibile, infine, è la doglianza in tema di elemento soggettivo, dal momento che a quanto emerge dalla sintesi di motivi di appello, non contestata dal ricorrente, non risulta che, sul punto, siano state sollevate specifiche e apprezzabili questioni nel corso del giudizio di merito.

In ogni caso, lâ?ampia illustrazione delle condotte persecutorie, contenuta in sentenza, e lâ?indicazione delle conseguenze da esse determinate costituiscono dimostrazione del dolo richiesto dallâ?art. 612 bis c.p., atteso che ogni persona dotata di comune discernimento Ã? in grado di comprendere quale effetto avranno â? sullo stato dâ?animo del soggetto preso di mira â? i comportamenti invasivi, e ripetuti nel tempo, attribuiti allâ?imputato.

Consegue a tanto che il ricorso, manifestamente infondato sotto ogni profilo, va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilitÃ? consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila, commisurata allâ?effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilitÃ?. Il ricorrente va anche condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, lâ?imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalitÃ? e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto disposto dâ?ufficio e/o imposto dalla legge.

CosÃ? deciso in Roma, il 16 novembre 2020.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *Anche l'ingiuria, ricompresa tra i delitti contro l'onore fino alla sua espunzione dal codice penale (a seguito del d.lg. 15 gennaio 2016 n. 7), può² costituire anche una forma - e tra le più¹ frequenti - di molestia, soprattutto quando è² posta in essere in luogo pubblico o alla presenza di più¹ persone, siccome idonea ad incidere dolorosamente e fastidiosamente sulla condizione psichica della vittima. Da quanto sopra esposto, ne consegue che, ove le ingiurie costituiscano fatto isolato, che non si inserisce in un più¹ ampio contesto di aggressione alla sfera psichica e morale della persona, l'autore delle stesse sarà² sanzionabile solo civilmente, mentre, quando le ingiurie assumono consistenza, ripetitivit  e incidenza tali da determinare, in sinergia con le altre forme di illecito previste dall'art. 612-bis c.p., uno degli eventi previsti da detta norma, risponder  del reato di atti persecutori.*

Supporto Alla Lettura :

ATTI PERSECUTORI

Il reato di atti persecutori (c.d. *stalking*) si sostanzia in condotte reiterate che ingenerano un fondato timore da parte della vittima di un male più¹ grave, pure senza arrivare ad integrare il reato di lesioni o maltrattamenti. Introdotto dal D.L. 11/2009, convertito in L. 38/2009, con l'inserimento dell'art. 612 bis c.p., non tutela soltanto il soggetto che ne è² stato vittima in prima persona, ma anche le persone legate a quest'ultimo da vincoli di parentela o relazioni affettive. Atti persecutori possono essere per esempio:

- il danneggiamento della propria auto;
- le aggressioni verbali in presenza di testimoni;
- l'invio di baci o sguardi insistenti, non desiderati e minacciosi;
- lo stalking telefonico;
- la pubblicazione di post o video a contenuto sessuale, minaccioso o ingiurioso su un social network;
- lo stalking su whatsapp o quello sul lavoro;

Nel momento in cui si verifica un reato di atti persecutori, il giudice ha la possibilità di applicare alcune misure coercitive, come per esempio il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, o dai parenti congiunti o legati a lei da relazioni affettive. In aggiunta la persona offesa prima di fare querela per atti persecutori, potrà scegliere di procedere con l'ammonimento al questore. Il reato in esame rientra nelle previsioni del Codice Rosso. Fondamentale punto di riferimento è² la legge 19 luglio 2019, n. 69 in vigore dal 9 agosto 2019 recante, tra gli altri, interventi sul codice di procedura penale accomunati dall'esigenza di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza. Tra le principali innovazioni apportate vi è² l'accelerazione dei tempi processuali, al fine di garantire risposte più¹ rapide e incisive da parte della giustizia. Inoltre, sono state introdotte pene più¹ severe per gli autori di questi reati, nell'ottica di deterrenza e punizione proporzionata. Il "Codice Rosso" presenta una serie di "nuovi" reati volti a contrastare specifiche forme di violenza e aggressione, ampliando così gli strumenti legali per la tutela delle vittime. Ecco i principali reati contemplati:

Giurispedia.it